

La reversibilità del fondo pensione

- 64** Se il lavoratore sceglie di aderire a un fondo settoriale, il monte Tfr maturato rimarrà comunque in azienda e si rivaluterà col vecchio sistema. Ma la rivalutazione sarà considerata maturato o maturando e di conseguenza versata in tutto o in parte nel fondo di settore? Esiste a oggi una normativa per i fondi chiusi che tratti o dia qualche indicazione sulla reversibilità a moglie o figli?

Milo Tassoni

Se il lavoratore sceglie di aderire a un fondo settoriale (negoziale) il monte Tfr non resta in azienda ma viene conferito nel fondo. Quanto alla reversibilità, il decreto legislativo 252/2005, all'articolo 11 comma 5, prevede espressamente la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati, del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

Il nodo portabilità

- 65** Lavoro da dieci anni in una grande azienda privata. Ho deciso di aderire al fondo della categoria di appartenenza. Che cosa succede se tra qualche anno decido di dimettermi e diventare un lavoratore autonomo con partita Iva? Posso riscattare quanto versato? Posso, da lavoratore autonomo, continuare a versare le quote al fondo?

e-mail firmata

Decorsi due anni dalla data di partecipazione a una forma pensionistica complementare, l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Quindi il lettore potrà scegliere se cambiare fondo o continuare a versare come lavoratore autonomo. È ovvio che, a quel punto, dovrà versare un contributo a suo carico, mentre fino ad allora potrà conferire anche solo il Tfr.

Il fondo in eredità

- 66** Se un lavoratore vedovo con figli maggiorenni aderisce a un fondo pensione, alla sua morte che succede?

e-mail firmata

Se al momento del decesso non è ancora maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata viene riscattata dagli eredi oppure dai beneficiari diversi individuati dall'assicurato, persone fisiche o giuridiche. Nel caso di morte del titolare di pensione, invece, la legge si limita a stabilire la possibilità che i fondi possano prevedere la restituzione ai beneficiari designati del residuo montante (cioè di quella parte del capitale accumulato a quel momento ancora non "utilizzato" sotto forma di pensione) o la conversione in rendita a favore degli stessi soggetti. Sono le regole del fondo a stabilirlo: occorre dunque tener conto anche di questo aspetto nell'effettuare la scelta.

Dove finisce il Tfr

- 67** Dal 1° febbraio 1980 ho sempre lavorato come dipendente. Dal 29 dicembre 2003 ho aderito alla forma pensionistica individuale Europensione forte (Ina Spa), versando mille euro annuali. Nel caso voglia optare per la destinazione del mio Tfr in maturazione per un fondo pensionistico, posso farlo confluire a questa forma già scelta nel 2003? Nella mia impresa viene applicato il contratto del commercio con un integrativo aziendale. So che esiste il fondo pensione «FON.TE» in relazione al contratto applicato ma non vi ho mai aderito.

e-mail firmata

La riforma le consente di destinare il Tfr alla forma previdenziale a cui lei è già iscritto. Non è obbligatorio aderire a «FON.TE».

L'ipotesi dimissioni

- 68** Un lavoratore iscritto alla previdenza dopo il 29 aprile 1993, che al 1° gennaio 2007 ha già diversi anni di Tfr maturato e che ora effettua la scelta esplicita di mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, che ha più di 50 dipendenti, se tra qualche tempo (uno o più anni) si dimette o perde il posto di lavoro continua ad avere, come nella precedente normativa, la disponibilità immediata di tutto il Tfr maturato, sia quello maturato prima della scelta esplicita che quello maturato dopo tale espressione esplicita di volontà? Infatti, mentre è chiaro che il Tfr maturato prima della scelta esplicita è interamente e immediatamente disponibile per il lavoratore dipendente, come nella precedente normativa, non è stato detto chiaramente se il Tfr maturando (nel caso di scelta di mantenerlo presso il datore di lavoro) è anch'esso interamente e immediatamente disponibile per il lavoratore o se in relazione alla nuova normativa indicata con riferimento ai fondi pensione, è disponibile in parte e comunque non subito ma solamente al raggiungimento dell'età pensionabile.

Patrizio D'Ambrogio

Il lavoratore che decide di mantenere il Tfr in azienda continua ad averne la disponibilità (come in passato) alla cessazione del rapporto o, prima, sotto forma di anticipazione, solo al verificarsi delle ipotesi di legge (acquisto prima casa, rilevanti spese mediche, congedi parentali) e in presenza dei requisiti di legge (anzianità di servizio di almeno 8 anni, misura massima del 70%). Ciò vale per tutto il Tfr, maturato prima e dopo l'opzione per il mantenimento in azienda.

A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro